

COMMISSIONE VII

DIFESA

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	281
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SIMONACCI: Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (<i>Già approvato in un testo unificato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (316-119-185-241-367-511-715-884-887-1050-1066-1085-1104-1105-1129-1153-1541-B)	281
PRESIDENTE	281, 282, 283, 284, 291, 292
D'AURIA	282, 284
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	283, 284, 291, 292
LUCCHESI, <i>Relatore</i>	282
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo (<i>Approvato dalle Commissioni riunite I e IV del Senato</i>) (2188)	292
PRESIDENTE	292, 293, 294
D'AURIA	292
FLAMIGNI	292, 294
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	293
VAGHI, <i>Relatore</i>	292, 294

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 295

La seduta comincia alle 9,50.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19 del regolamento il deputato Flamigni sostituisce per la seduta odierna il deputato Lizzero.

Discussione della proposta di legge Simonacci: Norme sugli ufficiali di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo (*Già approvata in un testo unificato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (316-119-185-241-367-511-715-884-887-1050-1066-1085-1104-1105-1129-1153-1541-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci; de Meo, Bressani, Santuz, Fioret; Bologna, Buffone, Canestrari, Villa, Lucchesi; Catella; Boffardi Ines, Mar-

chetti, Vaghi, Sangalli, Sisto, Vecchiarelli, Girardin, Giordano, Balasso, Traversa; Galloni; Manco; Felici, Lobianco; Felici, Lobianco; Beluscio; De Lorenzo, Niccolai Giuseppe, Rauti, Saccucci; Poli; Savoldi, Balzamo; Savoldi, Balzamo; Giomo, Quilleri, Gerolimetto, Serrentino; Felici; Menicacci, Niccolai Giuseppe, De Lorenzo, Saccucci: « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo ».

La proposta di legge è già stata approvata, in un testo unificato, dalla nostra Commissione nella seduta del 19 ottobre 1973, ed è stata modificata dalla Commissione difesa del Senato nella seduta del 22 novembre 1973.

Comunico che ci è giunto il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali sul testo emendato dal Senato, parere che è favorevole.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Lucchesi.

LUCCHESI, *Relatore*. Molto brevemente, anche perché la materia è già stata da noi discussa a lungo, sia in sede di comitato ristretto che di commissione. Inoltre le modifiche apportate dal Senato sono soprattutto di carattere tecnico, e migliorative del testo approvato dalla nostra Commissione.

L'articolo 1 è stato modificato esclusivamente da un punto di vista tecnico. Gli articoli 2 e 3 sono identici, escluso l'ultimo comma dell'articolo 3 che è stato soppresso, perché, sembrando logico farne un articolo a parte, è stato reinserito in seguito come articolo 25.

Gli articoli dal 4 al 12 non sono stati emendati, mentre l'articolo 13 è stato sostituito con una formulazione che noi già in pratica avevamo inserito nel testo elaborato dal comitato ristretto, e che poi non venne incluso nella proposta definitiva. Il testo approvato dal Senato chiarisce molto meglio quanto anche noi volevamo chiarire, e cioè che gli ufficiali di complemento devono essere promossi quando sono promossi i pari grado del servizio permanente, ed anche quando tra questi ultimi vi ne siano di non idonei alla promozione.

Le modifiche apportate agli altri articoli sono di carattere puramente tecnico; voglio soltanto sottolineare l'articolo 30, in base al quale la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, proprio per dar modo a coloro che altrimenti sarebbero congedati alla fine dell'anno di vedere applicata la norma

anche a se stessi. Le tabelle non hanno subito alcuna variazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'AURIA. Non abbiamo niente in contrario a votare a favore del provvedimento che ci torna dal Senato, pur restando convinti che esistono motivi e ragioni di critica che del resto abbiamo già rilevato nel corso della prima discussione.

Restiamo, quindi, fermi nella convinzione che dopo l'approvazione di questo provvedimento la stessa Commissione difesa dovrà accingersi ad esaminare ulteriori provvedimenti inerenti al rapporto di impiego che viene a determinarsi con il trattenimento in servizio degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento.

Pensiamo che fra questi provvedimenti, da adottarsi a seguito dell'approvazione di quello oggi al nostro esame, non può non esservi quello relativo al riordino del ruolo speciale, soprattutto per quanto riguarda una grave ingiustizia che verrebbe a determinarsi nei confronti degli ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo, che hanno svolto un concorso, e che si vedrebbero ingiustamente danneggiati.

Al riguardo so che sono stati assunti impegni dal Governo in sede di dibattito al Senato. Mi sembrerebbe, quindi, giusto che il Governo riconfermasse in questa sede quegli impegni corrispondenti alla volontà di procedere rapidamente alla sistemazione della questione con un provvedimento *ad hoc*.

Sono del parere che converrebbe far rilevare la celerità con la quale la Commissione difesa della Camera approva per la seconda volta il provvedimento in questione.

Vorrei in questa sede ricordare la necessità che, da parte del Governo, ci si dia maggiori assicurazioni sul fatto che nessun ufficiale o sottufficiale di complemento e della riserva di complemento sarà messo in congedo con il prossimo 31 dicembre. Questo perché, nonostante le assicurazioni forniteci in una precedente riunione della nostra Commissione, abbiamo avuto notizia che si è disposta la messa in congedo con il 31 dicembre 1973, non solo di ufficiali e sottufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo transitati nel ruolo missioni speciali e uffici, oppure usciti e trattenuti non so con quali promesse, ma anche di appartenenti al complemento, oppure alla riserva di complemento.

Gradirei, pertanto, che il rappresentante del Governo ci desse assicurazioni più precise,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

chiarendoci il senso delle notizie che ci sono pervenute, perché è nostra intenzione che tutta la riserva di complemento benefici del provvedimento che stiamo per approvare.

Per quanto riguarda gli ufficiali e sottufficiali del servizio permanente messi in congedo, ci proponiamo di presentare un ordine del giorno al fine di invitare il Governo a desistere dal mettere in congedo gli ufficiali e sottufficiali comunque trattenuti ed, in ogni caso, a consentire a quanti ne hanno diritto di poter usufruire dei benefici di cui alla legge n. 336.

Ciò detto, preannuncio il vostro voto favorevole, perché riteniamo che con questo provvedimento si ponga fine ad un sistema che non è il più idoneo a far svolgere ad ufficiali e sottufficiali le proprie funzioni in piena serenità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ancora una volta siamo piacevolmente colpiti dall'interesse di questa Commissione per la situazione degli ufficiali e dei sottufficiali. Credo anch'io che si tratti di un provvedimento importante, e che in questo senso si giustifichino la viva attesa delle categorie interessate, e le sollecitazioni da esse pervenute. Molti infatti hanno giustamente temuto che il 1973 potesse concludersi senza che il tanto atteso provvedimento venisse varato.

Sono giunte in tal senso sollecitazioni da tutte le parti al Presidente.

PRESIDENTE. Ho ricevuto 333 telegrammi di madri e di mogli che sollecitavano l'approvazione del provvedimento.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. In questo senso, proprio perché non si moltiplicassero le richieste delle mogli e delle madri, il capo di stato maggiore della marina ha dato assicurazioni di aver parlato della situazione con il sottosegretario e con il presidente della Commissione e di avere ricevuto conferma che non ci sarebbero state difficoltà, da parte della Commissione, a prendere in esame sollecitamente il provvedimento che tornava dal Senato.

Noi che abbiamo seguito, nella passata e in questa legislatura, questo difficile iter legislativo abbiamo la coscienza completamente a posto per quanto riguarda la buona volontà dimostrata; ma mi rendo conto che chi non

conosce la difficoltà dei nostri lavori può aver avuto dei timori circa il fatto che anche il 1973 passasse senza l'approvazione del provvedimento.

Credo che la migliore risposta sia data non solo dalla sollecita convocazione della Commissione, ma anche dall'impegno che tutti i gruppi parlamentari hanno confermato ancora una volta per la definitiva approvazione del provvedimento in questione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato debbo rilevare che si tratta di ben poca cosa; su queste modifiche del resto ha già riferito il relatore. Una prima modifica si riferisce ad una dimenticanza relativa ai sottufficiali che è chiaro non era nella volontà di questa Commissione commettere. D'altra parte, nella lunga formulazione del testo definitivo può essere sfuggito qualcosa. Un altro problema, che l'onorevole D'Auria ha ricordato, riguarda in modo particolare gli ufficiali di complemento che attraverso concorso erano passati nel servizio permanente effettivo o nei ruoli speciali. Con la modifica apportata dal Senato si risolveva un grosso problema sul quale più volte in Comitato ristretto e in Commissione ci siamo sforzati di trovare una soluzione per non alterare quelli che sono diritti acquisiti degli ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo o nei ruoli speciali.

Mi pare che il maggior atto di giustizia venga compiuto nel momento in cui questi ufficiali di complemento vengono agganciati all'avanzamento del ruolo speciale unico e non al servizio permanente effettivo perché in quest'ultimo caso avremmo veramente compiuto una ingiustizia. Certamente nella stesura che avevamo frettolosamente approvato in questa Commissione, dopo il lungo dibattito sull'articolo 19, poteva essere sfuggito qualcosa.

Quindi, prendo atto con piacere che, ancora una volta, tutti i gruppi concordano per l'approvazione di un provvedimento; in questo caso, entrando la legge in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, tranquillizzerà tutti coloro che temevano di poter essere congedati il 31 dicembre. Tengo a sottolineare che la legge sarà pienamente e sollecitamente applicata per questo non ci sono dubbi. Purtroppo c'è, invece, il problema di molti ufficiali e sottufficiali trattenuti per esigenze di servizio (conoscete tutti la scarsità del personale militare, ed anche dei servizi) nel ruolo speciale unico; non tutti potranno essere trattenuti.

È questo un problema grosso, di cui l'onorevole de Meo si fa carico presentando questa mattina un ordine del giorno, pienamente ac-

colto anche se — come ebbe modo di dire a suo tempo il ministro — ci sono delle difficoltà per quanto riguarda il tesoro. Infatti, in un primo tempo ufficiali e sottufficiali erano stati immessi soltanto dopo che il Ministero del tesoro si era reso conto che non si trattava di un certo numero di persone trattenute indiscriminatamente, ma che ogni gruppo aveva una sua specifica funzione da svolgere. Attualmente, continuano le trattative con il tesoro per il trattenimento di altri sottufficiali che servono per le esigenze delle forze armate, ma questa situazione non potrà certamente trovare una soluzione integrale entro il 31 dicembre prossimo.

Il problema dei sottufficiali volontari è oggetto di un altro ordine del giorno; anche se non è in modo particolare contemplato dalla legge, credo che potrebbe, tuttavia, essere affrontato con un pò di spirito di larghe vedute. Ritengo, pertanto, che l'ordine del giorno Rauti possa anch'esso essere accolto, tenendo soprattutto conto che si tratta di una categoria di sottufficiali di cui obiettivamente le forze armate hanno bisogno.

Con queste precisazioni concludo, dopo aver ringraziato il Presidente che ha voluto iscrivere subito all'ordine del giorno la proposta di legge per la definitiva approvazione, e tutti i colleghi che si sono espressi favorevolmente.

D'AURIA. Vorrei un chiarimento: beneficieranno tutti della legge o si avranno applicazioni discrezionali?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non c'è dubbio che tutti quanti si trovano nelle condizioni previste dalla legge, possibilmente ne beneficieranno.

L'Amministrazione della difesa non può trattenere tutti gli ufficiali di complemento che ne facciano domanda, questo dipende dalla disponibilità dei ruoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 17 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego, disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego, disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e i cappellani militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni sei mesi e un giorno di effettivo servizio, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva per l'esercito e l'aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 2 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Analogamente permangono in servizio, a domanda, fino ai limiti di età indicati nell'articolo 2 gli ufficiali di complemento richiamati d'autorità ai sensi dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di richiamo e che alla predetta data siano tuttora in servizio.

Agli ufficiali della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 2, si applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 11, 13, 24, 25 e 26 della presente legge.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e i cappellani militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni sei mesi e un giorno di effettivo servizio, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva per l'esercito e l'aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 2 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Analogamente permangono in servizio, a domanda, fino ai limiti di età indicati nell'articolo 2 gli ufficiali di complemento richiamati d'autorità ai sensi dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di richiamo e che alla predetta data siano tuttora in servizio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato. Il gruppo comunista ha annunciato che si asterrà dalla votazione.

(E approvato).

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati modificati.

La IV Commissione del Senato ha inserito il seguente nuovo articolo:

ART. 13.

Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 114: « L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

Art. 115: « I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 29, secondo comma ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18, che diventa articolo 19, nel seguente testo:

ART. 18.

Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente articolo 17 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al trattenimento in servizio in base alla presente legge.

Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della do-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

manda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

Ai medesimi sottufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente articolo 18 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al trattenimento in servizio in base alla presente legge.

Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

Ai medesimi sottufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19, che diventa articolo 20 nel seguente testo:

ART. 19.

Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente articolo 17 è stabilito annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1974, il numero massimo dei sottufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Marina, 300;

Aeronautica, 25.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente articolo 18 è stabilito annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1974, il numero massimo dei sottufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Marina, 300;

Aeronautica, 25.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20, che diventa articolo 21, nel seguente testo:

ART. 20.

I sottufficiali di cui al precedente articolo 17, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo assoluto anche prima delle previste scadenze. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per i sottufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Il Ministro della difesa può disporre il collocamento in congedo dei sottufficiali di cui al precedente articolo 17 anche prima delle previste scadenze, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

I sottufficiali di cui al precedente articolo 18, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo assoluto anche prima delle previste scadenze. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per i sottufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Il Ministro della difesa può disporre il collocamento in congedo dei sottufficiali di cui al precedente articolo 18 anche prima delle previste scadenze, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21; che diventa articolo 22, nel seguente testo:

ART. 21.

I sottufficiali indicati nel precedente articolo 17, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di congedamento nella stessa misura stabilita dalle disposizioni di legge per sottufficiali non in servizio permanente che vengono posti in congedo al termine delle ferme o rafferme speciali previste dagli ordinamenti di ciascuna forza armata.

Il premio non compete ai sottufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre.

In caso di morte in servizio del sottufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi.

Nei riguardi dei sottufficiali indicati nel precedente articolo 17 congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'indennità *una tantum* spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 22.

I sottufficiali indicati nel precedente articolo 18, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di congedamento nella stessa misura stabilita dalle disposizioni di legge per sottufficiali non in servizio permanente che vengono posti in congedo al termine delle ferme o rafferme speciali previste dagli ordinamenti di ciascuna forza armata.

Il premio non compete ai sottufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre.

In caso di morte in servizio del sottufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi.

Nei riguardi dei sottufficiali indicati nel precedente articolo 18 congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'indennità *una tantum* spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22, che diventa articolo 23, nel seguente testo:

ART. 22.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica indicati nel precedente articolo 17 che abbiano prestato, nel grado rivestito, almeno un anno di servizio, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od eguale anzianità, in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dall'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali pari grado in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma del corrispondente ruolo o categoria o specialità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro; se giudicati non idonei per due volte, a distanza non inferiore a 10 mesi, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, anche nella posizione di congedo illimitato.

I giudizi di avanzamento sono espressi dalle commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica indicati nel precedente articolo 18 che abbiano prestato, nel grado rivestito, almeno un anno di servizio, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo,

dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od eguale anzianità, in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dall'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali pari grado in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma del corrispondente ruolo o categoria o specialità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro; se giudicati non idonei per due volte, a distanza non inferiore a 10 mesi, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, anche nella posizione di congedo illimitato.

I giudizi di avanzamento sono espressi dalle commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23, che diventa articolo 24 nel seguente testo:

ART. 23.

I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente articolo 17, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 22 siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio secondo quanto stabilito dal precedente articolo 17, ovvero divengano permanentemente inabili o decedano senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di parigrado di maggiore od eguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria o specialità, sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età, del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente articolo 18, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 23 siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio secondo quanto stabilito dal precedente articolo 18, ovvero divengano permanentemente inabili o decedano senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di parigrado di maggiore od eguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria o specialità, sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età, del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La IV Commissione del Senato ha approvato il seguente nuovo articolo:

ART. 25.

Agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 6, 8, 11, 15, 26, 27 e 28.

Ai sottufficiali di complemento e della riserva, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 19, 21 primo comma, 23, 24, 26, 27 e 28.

D'AURIA. Anche su questo articolo il gruppo comunista dichiara la sua astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 24, che diventa articolo 26, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25, che diventa articolo 27, nel seguente testo:

ART. 25.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 24 è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, dei servizi prestati valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Detto contributo va applicato sugli stipendi vigenti alla data di presentazione della domanda.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento appartenenti a ruoli e corpi per l'ammissione ai quali sia richiesto come condizione necessaria il diploma di laurea possono chiedere la valutazione dei periodi di studio universitario, sia ai fini di pensione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche dagli ufficiali in servizio permanente provenienti dai ruoli di complemento o dai sottufficiali, per i quali le disposizioni legislative in vigore non prevedono tale facoltà.

Qualora la domanda di riscatto ai fini di pensione dei periodi di studio universitario sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio del grado iniziale del ruolo di appartenenza, previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

26 è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, dei servizi prestati valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Detto contributo va applicato sugli stipendi vigenti alla data di presentazione della domanda.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento appartenenti a ruoli e corpi per l'ammissione ai quali sia richiesto come condizione necessaria il diploma di laurea possono chiedere la valutazione dei periodi di studio universitario, sia ai fini di pensione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche dagli ufficiali in servizio permanente provenienti dai ruoli di complemento o dai sottufficiali, per i quali le disposizioni legislative in vigore non prevedono tale facoltà.

Qualora la domanda di riscatto ai fini di pensione dei periodi di studio universitario sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio del grado iniziale del ruolo di appartenenza, previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26, che divenuto articolo 28, nel seguente testo:

ART. 26.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 24 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di ricoveri in luoghi di cura e di equo indennizzo previste

per il personale in servizio permanente, nonché le norme dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824. Agli ufficiali e sottufficiali anzidetti sono altresì estese le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229.

La disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica agli ufficiali promossi a norma del precedente articolo 13 ed ai sottufficiali promossi a norma del precedente articolo 23.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 28.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 26 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di ricoveri in luoghi di cura e di equo indennizzo previste per il personale in servizio permanente, nonché le norme dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824. Agli ufficiali e sottufficiali anzidetti sono altresì estese le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229.

La disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica agli ufficiali promossi a norma del precedente articolo 15 ed ai sottufficiali promossi a norma del precedente articolo 23.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27, che diventa articolo 29, nel seguente testo:

ART. 27.

Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

nell'esercizio finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La tabella non è stata modificata.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli de Meo, Vaghi, Durand de la Penne e Lettieri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Difesa,

nell'approvare la proposta di legge concernente le norme sugli ufficiali di complemento e della riserva e sugli sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo

invita il Governo

ad emanare opportune norme per il trattenimento in servizio anche per l'anno 1974 dei sottufficiali dell'aeronautica già appartenenti al ruolo speciale mansioni di ufficio e collocati in congedo prima dello scadere del periodo di permanenza in detto ruolo.

(0/316-B/1/7)

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Niccolai Giuseppe, Rauti, Saccucci, Caradonna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Difesa,

nell'approvare definitivamente la proposta di legge che contiene norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemen-

to e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo

invita il Governo

a ritenere che gli articoli 17 e 22 della predetta proposta di legge, là dove considerano la situazione dei sottufficiali richiamati o trattenuti, comprendono anche quelli delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore presso ciascuna Forza armata ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

(0/316-B/2/7)

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lucchesi e Vaghi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Difesa,

nell'approvare la proposta di legge relativa allo stato giuridico ed alla carriera degli ufficiali e sottufficiali di complemento

invita il Governo

ad applicare, per quanto possibile, le norme anche agli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, trattenuti in servizio in base alla legge 371 del 28 marzo 1968, già congedati all'atto dell'entrata in vigore della legge.

(0/316-B/3/7)

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Alessio, Cerri, Bisignani, Pellizzari, Tesi, D'Auria, Nahoum, Angelini, Venegoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Difesa,

nell'approvare il provvedimento regolante il servizio degli ufficiali e sottufficiali di complemento nella seduta del 12 dicembre 1973

invita il Governo

a desistere dal mettere in congedo, col 31 dicembre 1973, ufficiali e sottufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo comunque trattenuti e, in ogni caso, a consentire a quanti ne hanno diritto di poter usufruire dei benefici di cui alla legge n. 336 del 24 maggio 1970.

(0/316-B/4/7)

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo (Approvato dalle Commissioni riunite I e IV del Senato) (2188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo », già approvato dalle Commissioni riunite I e IV del Senato nella seduta del 23 maggio 1973.

L'onorevole Vaghi ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, *Relatore*. Innanzitutto desidero comunicare che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio.

Le norme contenute in questo disegno di legge danno la possibilità al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e al Ministero degli interni di disporre per una sola volta e in via eccezionale la riassunzione in servizio dei brigadieri, dei vicebrigadieri e dei militari di truppa e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo, che ne facciano domanda.

L'articolo 7 del decreto legislativo del 9 novembre 1945, n. 857, stabiliva che potevano essere riammessi in servizio solo coloro che erano in possesso dei requisiti prescritti e cioè celibi o vedovi senza prole che non avessero superato il 30° anno di età. Questa norma impediva a coloro che si erano congedati a causa del matrimonio, e che avevano dato prova di serietà e di buona condotta, di rientrare in servizio. Il disegno di legge oggi al nostro esame, che reca il parere favorevole anche del Consiglio superiore delle forze armate, evita questo inconveniente.

Per queste considerazioni invito i colleghi a dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FLAMIGNI. Vorrei far rilevare che sarebbe stato utile discutere di questo provvedimento congiuntamente alla II Commissione interni — competente in materia di pubblica sicurezza — così come è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento.

Desidero, inoltre, rivolgere alcune domande al relatore. Poiché il provvedimento è preso per coprire le vacanze dell'organico, vorrei sapere quanti sono i posti vacanti sia per quanto riguarda il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che per l'Arma dei carabinieri.

Inoltre vorrei sapere se, anche dopo i provvedimenti presi con il richiamo in servizio dei 3 mila carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza, permangono vacanze negli organici, ed in che misura.

D'AURIA. Riagganciandomi al quesito posto dall'onorevole Flamigni, vorrei che mi fosse chiarita una cosa: mentre nel disegno di legge governativo viene esclusa la presenza di altre vacanze nell'organico dei due Corpi, nella proposta di legge n. 196 presentata alla Camera dall'onorevole Buffone si parla di ben 1000 posti vacanti. Qual'è in realtà la situazione?

FLAMIGNI. Nel maggio del 1973, quando venne discusso al Senato il provvedimento, a seguito di analoga domanda posta da un deputato del gruppo comunista venne detto che l'Arma dei carabinieri aveva vacanze in organico — in quel momento — per 2730 carabinieri appuntati e 270 ufficiali; vennero invece forniti dati approssimativi per quanto riguarda il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Oggi avrei desiderato avere dati più precisi, comunque si è confermato che il problema esiste.

Vorrei far rilevare che è ormai un dato di fatto la crisi in cui si trova il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza (probabilmente l'Arma dei carabinieri si trova nella stessa situazione). I bandi che si susseguono non hanno più quei risultati che potevano avere negli anni passati. E quindi ora di considerare le cause di questo fenomeno e cercare il rimedio adatto. A nostro avviso, vi sono norme relative al reclutamento che vanno modificate assieme ad altre che riguardano la struttura generale e la configurazione nettamente diversa tra Corpo di guardie di pubblica sicurezza e Arma dei carabinieri; ci sono cioè dei problemi organizzativi che vanno affrontati.

Non si può più persistere nell'adozione di vecchi schemi come quello relativo alle inda-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

gini per sindacare certe idee politiche degli aspiranti; continuare con questi criteri significa continuare quella discriminazione politica che pure viene negata dal Governo.

In questo senso potrei fare una quantità di esempi. Mi limito a citare un caso significativo. A Trieste un giovane di nome Poli Ugo ha fatto domanda per entrare nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per poter essere ammesso a far parte del gruppo sportivo « Fiamme oro », sollecitato a presentare domanda anche dall'ufficiale addetto a questo gruppo sportivo ansioso di assicurarsi la collaborazione di questo atleta. La domanda è però stata respinta nonostante fosse corredata dei necessari certificati, nonostante che il punteggio relativo alla visita medica fosse stato quello massimo e che il giovane avesse superato tutte le prove culturali; altri quindici triestini sono stati reclutati. Questa situazione si è potuta verificare solo perché un fratello del giovane fa parte del partito comunista di Trieste.

Tutto questo sta a dimostrare che non ci sono soltanto problemi di carattere economico da risolvere. Con riferimento più specifico all'articolato, c'è poi da rilevare che il provvedimento riguarda anche i richiamati. Il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce infatti che il limite di età non si applica ai militari dell'Arma richiamati che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Mi domando se assommando i richiamati ai tremila posti cui si faceva riferimento poco fa, rimangono o meno vacanze nell'organico.

Si sa, inoltre, che anche per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vi è stato un decreto per il reclutamento, in via straordinaria, dei richiamati; l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, però, non fa nessun riferimento a questi richiamati, se ne deve dedurre che, per quanto riguarda il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i richiamati sono esclusi dal provvedimento in questione.

Poi noto un'altra differenza: mentre per l'arma dei carabinieri si tratta di reclutare anche i sottufficiali, per quanto riguarda il Corpo di pubblica sicurezza non ci sono specificazioni. Tengo a sottolineare che, per quanto riguarda il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, esiste il problema dei sottufficiali attualmente in servizio che potrebbero rientrare nelle previsioni del provvedimento.

A questo punto rilevo, pertanto, come questa proposta di legge in definitiva confermi la

posizione assunta da noi comunisti allorché, trattandosi dell'aumento dell'organico, abbiamo insistito perché — non essendo semplicemente una questione numerica — si provvedesse anche alla specializzazione, al miglioramento dei servizi, alla qualificazione del personale.

Per quanto riguarda in particolare l'utilizzazione del personale, devo richiamare l'attenzione della Commissione su di una questione certamente non nuova, e molto pesante. Mi riferisco alla pessima utilizzazione di molte persone distratte da quelli che sarebbero in realtà i loro compiti, cioè ai famigli, ai servitori di prefetti, comandanti militari e magistrati, che svolgono servizi umilianti, anche durante i giorni festivi e fuori orario.

Questa situazione è grave motivo di malcontento da parte di tutti, e soprattutto dei comandanti militari che spesso non hanno sufficiente materiale umano da destinare ai vari servizi, proprio perché gli uomini sono stati distratti per altri lavori, che nulla hanno a che vedere con quello che dovrebbe essere il loro compito.

La percentuale dei militari distratti dai servizi specifici è ancora molto elevata, nonostante il Ministro degli interni abbia invitato con una circolare i questori e le autorità locali ad ostacolare casi del genere.

A parte queste necessarie precisazioni, il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. La conclusione del suo intervento, onorevole Flamigni, ci conferma come lei abbia detto cose senz'altro interessanti, però non strettamente pertinenti al disegno di legge in esame. L'unico modo in cui esse potranno concretizzarsi sarà infatti una raccomandazione al Governo.

Per quanto riguarda la riammissione in servizio degli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza, lei potrà avvalersi del Regolamento per far investire di questa problematica la Commissione interni.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Credo sia impossibile dare in questo momento una risposta precisa agli onorevoli Flamigni e D'Auria sul numero delle vacanze, perché tra l'altro per quanto riguarda il ruolo dei brigadieri e vice brigadieri ed i militari di truppa sono in corso le promozioni, pertanto non siamo in grado di sapere quanti

sono i posti vacanti. Proprio per questo motivo la legge specifica « nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi ruoli organici ».

Per quanto riguarda il provvedimento relativo ai 3 mila militari richiamati in servizio il discorso è diverso; bisogna considerare le finalità per cui ci furono quei richiami, finalità ben definite, e rispondenti ad obiettive richieste di intervento soprattutto per quanto riguarda il Corpo dei carabinieri e quello della pubblica sicurezza. Purtroppo, siamo ancora al di sotto del numero fissato dal decreto del Presidente della Repubblica, non solo per le difficoltà di varia natura che hanno limitato il numero dei richiami, ma anche perché via via che quelli che già erano stati richiamati hanno dimostrato l'esistenza di esigenze di natura familiare, sono stati congedati.

Comunque, credo che si tratti di un argomento estraneo al provvedimento oggi in esame, se l'onorevole Flamigni desidera conoscere in merito maggiori particolari, a fine anno non avrà difficoltà a fornirglieli; dico a fine anno, perché allora si saranno conclusi gli esami, e conosceremo il numero esatto delle vacanze.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Relatore, mi sia consentito precisare che i criteri di assegnazione di un provvedimento alla competenza di una determinata Commissione, appartengono al Presidente dell'Assemblea. Non avendo rivendicato la Commissione affari costituzionali e la Commissione interni della Camera una competenza altrettanto primaria, la nostra Commissione è stata investita dal Presidente dell'Assemblea di tale competenza, di cui ci siamo avvalsi per iscrivere all'ordine del giorno il testo approvato dal Senato.

Da questo punto di vista, quindi, l'onorevole Flamigni può essere soddisfatto.

FLAMIGNI. La II Commissione Interni non ha potuto nemmeno esprimere un parere.

PRESIDENTE. Noi abbiamo rispettato il Regolamento.

VAGHI, Relatore. Desidero in primo luogo ringraziare il rappresentante del Governo che ha ampiamente risposto al quesito sollevato dall'onorevole Flamigni.

Il relatore si era basato, nell'esprimere il suo parere favorevole, sul fatto che la domanda di riammissione in servizio era valutata nel limite delle vacanze esistenti nel momento in cui la legge diventava operante.

Quindi al limite dell'assurdo vi sarebbe stata una legge per la riammissione in servizio, mentre non vi sarebbero stati i posti da coprire. Non mi resta, pertanto, che riproporre l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi ruoli organici, dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo, che non abbiano superato il 35° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Il suindicato limite di età non si applica ai militari dell'Arma richiamati, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ottenere la riammissione, i militari ammogliati devono aver compiuto l'età prevista dalle disposizioni per contrarre matrimonio.

(È approvato).

ART. 2.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'articolo 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre la riammissione in servizio dei militari di truppa in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità ed alle condizioni previste dal primo e terzo comma del precedente articolo per i militari dell'Arma dei carabinieri.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Simonacci: « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo *(Già approvato in un testo unificato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla IV Commissione del Senato)* » (316-119-185-241-367-511-715-884-887-1050-1066-1085-1104-1105-1129-1153-1514-B).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza in congedo » *(Approvato dalle Commissioni riunite I e IV del Senato)* (2188):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Bologna, Caiati, Caradonna, Cerri, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lettieri, Lucchesi, Magri, Mazzarrino, Mignani, Nahoum, Negri, Niccolai Giuseppe, Pellizzari, Rauti, Sacucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni e Villa.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI
